

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 14 gennaio 2021

Oggetto: Legge di Bilancio 2021

PREMESSA

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020, n. 322, supplemento ordinario n. 46, la L. 30.12.2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in vigore dal 1.01.2021.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento per il mondo associativo.

Articolo 1 comma 34-35

È istituito presso il MEF un apposito Fondo, con dotazione una dotazione per gli anni 2021 e 2022, al fine di finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

• L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Articolo 1 comma 36-37

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuate su redditi da lavoro dipendente e assimilati in qualità di sostituti d'imposta, dal 1.01.2021 al 28.02.2021;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1.01.2021 al 28.02.2021;
- c) i termini dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1.01.2021 al 28.02.2021.

- I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.05.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.05.2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 1 comma 44-47

Gli utili percepiti dagli enti non commerciali [art. 73, c. 1, lett. c) Tuir] o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di in-teresse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1.01.2021.

- Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fi-scale privilegiato.

- I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale sono i seguenti:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;

d) arte, attività e beni culturali.

- I soggetti interessati devono destinare l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della nuova disposizione al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

- Le fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della nuova disposizione al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Articolo 1 comma 1087-1089

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Articolo 1 comma 1121

La società Sport e Salute S.p.A. è aggiunta tra i soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche [art. 67, c. 1, lett. m) Tuir].

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

